



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, SPAGNOLLI e PATTON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2024

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

ONOREVOLI SENATRICI, ONOREVOLI SENATORI.
- Considerando che nell'Unione europea si sprecano circa 100 milioni di tonnellate di alimenti l'anno e che si perdono o sprecano alimenti lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare: all'interno dell'azienda agricola, durante la trasformazione e la lavorazione, nei negozi, nei ristoranti e in ambito domestico.

Il *Green Deal* europeo e il piano d'azione per l'economia circolare esortano l'Unione europea e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo ai fini di garantire la sostenibilità ambientale e sociale del comparto alimentare, in quanto responsabile di notevoli esternalità ambientali negative. In questo settore alcune lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. Infatti all'eccessivo spreco alimentare è associata l'emissione di circa 3,3 mld/t/CO₂, equivalente a oltre il 7 per cento delle emissioni mondiali totali come certificato da dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il comparto alimentare è al primo posto per intensità di risorse e non rispetta ancora pienamente i principi fondamentali dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti fissati nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Questa sfida richiede delle soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita.

Oltre agli impatti economici e ambientali, gli sprechi e i rifiuti alimentari generano considerevoli costi sociali e sanitari, i quali, oltre all'aspetto etico, vanno mitigati, agevo-

lando la donazione delle eccedenze, affinché le fasce di soggetti vulnerabili e a rischio di povertà possano ricevere alimenti sicuri e idonei al consumo.

Nel settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, compreso l'obiettivo 12.3 che prevede di dimezzare entro il 2030 lo spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del *post* raccolto.

Nel dicembre 2015, la Commissione europea ha presentato il pacchetto «economia circolare» composto da un piano di azione e da una proposta legislativa di modifica della normativa relativa ai rifiuti. In particolare, la revisione della direttiva quadro rifiuti, recentemente conclusa, ha visto l'introduzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile sullo spreco alimentare quali obiettivi tendenziali che l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a raggiungere.

L'ultimo aggiornamento europeo è del 13 marzo 2024 e riguarda l'approvazione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo che ha modificato la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e ha confermato l'importanza della prevenzione e della gestione di tutti i tipi di rifiuti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute umana e prevede la priorità per il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti alimentari basati sull'approccio del ciclo di vita (LCA, *Life Cycle Assessment*).

L'Italia si è dotata della legge 19 agosto 2016, n. 166 (o legge Gadda) per contrastare

gli sprechi alimentari. La legge Gadda reca le « Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi » e ha tra le proprie finalità quella di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo, nonché di concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Nella legge Gadda, inoltre, confluiscono molti elementi del piano nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari (PIN-PAS), che favorisce il recupero e la donazione di prodotti alimentari e farmaceutici per fini di solidarietà sociale. Definisce lo « spreco alimentare » come l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agro-alimentare per ragioni commerciali o estetiche o perché prossimi alla data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti. La legge si rivolge ai soggetti pubblici e privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro (cosiddetti « soggetti donatori »). La legge stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori, i quali devono destinarle, anch'essi gratuitamente, in via prioritaria a favore di persone indigenti; se si tratta di prodotti idonei al consumo umano, altrimenti al sostegno di animali e all'autocompostaggio. L'atto normativo del 2016 consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatori, disciplina la cessione di prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non sono

stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione e consente la cessione gratuita dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.

Le presenti modifiche vanno a integrare la legge 19 agosto 2016, n. 166, in particolare:

l'articolo 1 integra le finalità e l'oggetto della legge Gadda, stabilendo la necessità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di medicinali, prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la definizione di specifici obiettivi da centrare entro il 2025 e il 2030;

l'articolo 2 aggiunge all'articolo 3 della legge n. 166 del 2016 disposizioni relativamente alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale;

l'articolo 3 interviene in modifica dell'articolo 9 della legge Gadda relativamente alla disciplina, alla promozione, alla formazione e sulle misure preventive in materia di riduzione degli sprechi;

l'articolo 4 prevede il rifinanziamento per 4 milioni di euro del fondo per la distribuzione di derrate alimentari, previsto dall'articolo 11 della legge n. 166 del 2016, e istituisce il fondo nazionale per progetti innovativi integrati;

l'articolo 5 modifica l'articolo 17 della legge Gadda e stabilisce una percentuale pari ad almeno il 15 per cento di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti;

l'articolo 6 istituisce il credito di imposta sul reddito delle società (IRES) per gli operatori alimentari che effettuano donazioni

l'articolo 7 individua le disposizioni di natura finanziaria.

l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del testo di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1
della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, come stabilito dalla comunicazione della Commissione COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, recante una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, anche mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti »;

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del *post* raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

e-ter) contribuire all'adozione di misure idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, come stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 per migliorare l'efficienza della catena alimentare sotto il profilo delle risorse naturali e per ridurre lo spreco alimentare e per migliorare la sicurezza alimentare ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 3
della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Gli operatori del settore alimentare cedono gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, stipulano una convenzione, redatta su un modello definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno due soggetti donatari definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, di cui un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e un soggetto con finalità di desti-

nazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 9
della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Agli operatori della ristorazione che violino l'obbligo di cui al comma 4, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro. Per l'accertamento della violazione e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 11
della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 5.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni

alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione ».

Art. 6.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione

dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00